

1. Comunicazioni Delegazione Regionale Calcio a 5

1.1. VARIAZIONE GARA SINGOLA

COPPA ITALIA SERIE D

- **Gara I Mostri della Palude / Liori del 29.11.2024:** la gara a margine, per accordi intercorsi tra le due società, viene posticipata a **Mercoledì 4 Dicembre 2023 alle ore 21:30.**

1.2. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

DISPOSITIVO – udienza del 25.11.2024

Reclamo proposto da: A.S.D. Futsal 4 Mori

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 31 della Delegazione Calcio a 5 Sardegna del 12.11.2024

Gara: "Futsal 4 Mori – Fanni Futsal Sassari" del 09.11.2024

Competizione: Campionato di Serie C1 di Calcio a 5

La A.S.D. Futsal 4 Mori ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. Sardegna LND, Delegazione Calcio a 5, n° 31 del 12 novembre 2024, in relazione alla partita in oggetto, con la quale è stata comminata la sanzione sportiva della squalifica per quattro gare effettive al calciatore Gabriel Adriano De Souza, siccome a seguito della sua espulsione, protestava in maniera scomposta con il Direttore di Gara, condotta integrata nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 del C.G.S..

Nelle motivazioni contenute nel reclamo, la società riconosce l'eccessiva enfasi della protesta attuata dal suo tesserato, evidenziando tuttavia l'assenza del contatto fisico con l'arbitro, nonché di epiteti allo stesso rivolti. Con le predette motivazioni, conclude sollecitando la riduzione della squalifica.

La lettura degli atti, con particolare riferimento al contenuto del supplemento del Referto di Gara, consente alla Corte di avere contezza precisa di quanto accaduto in campo e della condotta posta in essere dal tesserato. Infatti, ricordando il privilegio di prova che l'ordinamento sportivo riserva ai rapporti arbitrali, emerge pacificamente che il calciatore, a seguito di un fallo commesso, ha protestato con vigore nei confronti del suo avversario e immediatamente dopo, si rivolgeva con le sue lagnanze, indubbiamente vibranti, al Direttore di gara che infatti gli mostrava il cartellino rosso. Tale dinamica, peraltro ratificata nell'atto di gravame, evidenzia senz'altro il comportamento censurabile dell'atleta, consistito in una scomposta protesta, diretta ad ottenere spiegazioni in ordine alle decisioni adottate, senza sfociare in atti intenzionalmente violenti e, a ben vedere, senza neppure dare luogo a manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro, al di là dell'atteggiamento irriverente comunque palesato.

A fronte del descritto quadro probatorio, la Corte ritiene di poter accedere alle istanze della società reclamante, considerando la condotta serbata dal calciatore di modesta caratura lesiva, circostanza che merita di essere valorizzata con la concessione dell'attenuante di cui al CO II dell'articolo 13 del C.G.S., atta a rideterminare la sanzione nella squalifica di tre gare effettive.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

- di accogliere il reclamo proposto e, per l'effetto, di ridurre la squalifica al calciatore De Souza Gabriel Adriano a tre gare effettive.

Si dispone la restituzione del contributo

**Il Segretario
S. Camba**

**Il Responsabile Reg.le C5
L. Fadda**

Publicato e affisso all'albo in Cagliari il 29 novembre 2024